

Il Consiglio di Stato

Spettabile
Dipartimento federale della difesa, della
protezione della popolazione e
dello sport DDPS
Bundeshaus Ost-Schwanengasse 2
3003 Berna

tramite posta elettronica
vanessa.debiaggi-fuchs@baspo.admin.ch

Procedura di consultazione: Approvazione della Convenzione sulla manipolazione delle competizioni sportive del Consiglio d'Europa

Gentili signore, egregi signori,

con il presente scritto il Consiglio di Stato del Cantone Ticino risponde alla procedura di consultazione in merito all' Approvazione della Convenzione sulla manipolazione delle competizioni sportive del Consiglio d'Europa.

La manipolazione delle competizioni sportive, come pure la corruzione, rappresentano uno dei maggiori rischi per lo sport. Esse costituiscono, insieme al doping, una minaccia per lo sport e rischiano di pregiudicare in maniera concreta i suoi valori fondamentali, come l'equità e il rispetto.

Al fine di tutelare l'integrità dello sport, il Consiglio d'Europa è intervenuto mettendo l'accento sulla necessità di una maggiore collaborazione tra le autorità statali (sia a livello internazionale che nazionale) come pure tra operatori del settore delle scommesse e organizzazioni sportive. A livello penale invece, nonostante non ci sia una figura unitaria delle manipolazioni sportive, si vuole garantire che ogni parte contraente abbia la possibilità di combattere le manipolazioni legate a corruzione, truffa, minaccia o coazione con norme penali diverse fra loro.

La presente convenzione rappresenta un percorso importante volto a contrastare la manipolazione delle competizioni sportive in modo uniforme a livello internazionale. A livello nazionale invece, con il rafforzamento delle disposizioni penali sulla corruzione, in particolare in merito alla corruzione nel settore privato che in futuro sarà perseguita d'ufficio e sanzionata dal Codice penale (CP; RS 311.0) e con l'emanazione della nuova

legge sui giochi in denaro, la Svizzera soddisferà pienamente predette esigenze in ogni punto. Da notare che la Convenzione potrà verosimilmente essere attuata senza ulteriori modifiche legislative. I necessari adeguamenti normativi sono infatti già inclusi nella nuova legge sui giochi in denaro attualmente al vaglio del Parlamento.

Pur considerando che la Convenzione è già stata accolta e che almeno in questa fase non sarà più possibile modificarla, ci permettiamo qualche commento in vista di possibili future revisioni:

Osservazioni sugli articoli 9 e 11 della Convenzione

Art. 9 Misure relative alle autorità per la regolamentazione delle scommesse o alle altre autorità responsabili

*“Ciascuna Parte identifica una o più autorità responsabili incaricate, nell’ambito dell’ordinamento giuridico della Parte, di attuare i regolamenti sulle scommesse sportive e applicare le pertinenti misure per combattere la manipolazione delle competizioni sportive in relazione alle scommesse sportive, **compresi se del caso...**”*

Premessa

Il rapporto esplicativo cita l’obbligo per le Parti contraenti sancito dalla Convenzione a impiegare un’autorità preposta alla regolamentazione che applichi le misure pertinenti per combattere la manipolazione delle competizioni in relazione alle scommesse sportive. Il catalogo elencato nell’accordo non è tuttavia vincolante per le Parti contraenti in quanto si tratta di misure da prendere “se del caso”. L’autorità di controllo è tenuta pertanto a prendere le misure elencate soltanto nei limiti in cui si abbiano nel singolo Paese le basi legali per l’applicazione di tali disposizioni.

Art. 11 Lotta alle scommesse sportive illegali

*“Al fine di combattere la manipolazione delle competizioni sportive ciascuna parte esamina i mezzi più adeguati per lottare contro gli operatori di scommesse sportive illegali e **prende in considerazione** l’adozione di misure, in conformità alla legislazione applicabile delle giurisdizioni pertinenti...”*

Premessa

In merito all’art. 11 di predetta Convenzione, il rapporto esplicativo cita che le Parti contraenti della Convenzione non sono obbligate ad adottare delle misure, ma devono per lo meno prendere in considerazione l’adozione di queste ultime.

Commento agli art. 9 e 11

A nostro avviso, un punto debole delle Convenzione riguarda questi due articoli. Si ritiene opportuno valutare l’integrazione nella Convenzione, per le Parti contraenti, di misure vincolanti che diano gli strumenti per arrestare queste manovre illegali.

Disposizioni da adottare per raggiungere gli obiettivi della Convenzione

La Convenzione in esame limita il suo campo d’azione alla prevenzione della manipolazione delle competizioni sportive. Lo scrivente Consiglio, pur ritenendo molto importante quanto disciplinato, non può esimersi dal consigliare un **disciplinamento**


anche delle tipologie di gioco, fatto che ridurrebbe in modo importante il rischio di manipolazione delle competizioni sportive. Il Consiglio federale dovrebbe intraprendere anche a livello internazionale un'azione rivolta alla modifica delle tipologie di gioco, ad esempio impedendo o limitando il più possibile le scommesse su eventi il cui risultato è determinato da una o pochissime persone. Il principio base è che aumentando il numero delle persone da cui dipende il risultato di una competizione sportiva, diminuisce il rischio di possibile manipolazione della scommessa.

Per concludere, la Convenzione, pur essendo assai complessa e bisognosa di importanti risorse, sia a livello di Comlot sia a livello di organizzazioni sportive, nel suo insieme è ben strutturata. Nel globale, risulta che gli obiettivi perseguiti sia dalla convenzione sia dalla legge sui giochi in denaro sono gli stessi, ovvero una maggiore trasparenza e correttezza in materia di gioco, l'adozione delle misure coerenti contro la lotta agli abusi e una maggiore collaborazione tra le autorità statali. Il passo successivo consiste nel passare dalla prevenzione all'azione riducendo il più possibile le scommesse il cui risultato è determinato da una o pochissime persone.

Cordiali saluti.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:



Paolo Beltraminelli

Il Cancelliere:



Arnoldo Coduri

Copia:

- Deputazione ticinese alle Camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch)
- Pubblicazione in Internet
- Ufficio dello sport (decs-us@ti.ch)